

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(65)

---

## INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
RIUNITE ( <i>Giustizia-2<sup>a</sup> e Lavori pubblici-8<sup>a</sup></i> ) . . . . .	19	ISTRUZIONE (7 <sup>a</sup> )	
AFFARI COSTITUZIONALI (1 <sup>a</sup> ) . . . . .	21	— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	34
GIUSTIZIA (2 <sup>a</sup> ) . . . . .	28	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	
AFFARI ESTERI (3 <sup>a</sup> ) . . . . .	30	— <i>Sottocommissione per l'accesso</i> . . . . .	35
BILANCIO (5 <sup>a</sup> )			
— <i>Sottocommissione pareri</i> . . . . .	33		

---



## COMMISSIONI RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

e

8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Comm.ne  
VIVIANI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per  
la grazia e la giustizia Speranza e per i  
lavori pubblici Padula.*

*La seduta ha inizio alle ore 19,15.*

## IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina delle locazioni di immobili urbani** »  
(465).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono nell'esame del disegno di legge iniziato nella seduta del 16 febbraio.

Prende la parola il senatore Degola il quale, dopo aver ricordato le distorsioni che hanno caratterizzato lo sviluppo del mercato edilizio determinando posizioni di rendita ed ancorando l'entità dei fitti a valori artificiosi, eccessivamente alti o troppo bassi, rileva che è indispensabile introdurre misure legislative capaci di far superare il regime vincolistico che ha sinora immobilizzato larga parte del patrimonio edilizio e di conciliare le giuste esigenze dei proprietari, che aspirano ad un equo reddito e degli inquilini, che hanno interesse ad ottenere canoni accessibili.

Sarebbe certo auspicabile, prosegue il senatore Degola, che si pervenisse ad una libera regolamentazione dei fitti da parte del mercato ed anzi l'intervento legislativo dovrebbe prefiggersi proprio tale obiettivo come risultato ultimo di un graduale processo di normalizzazione.

Alla luce delle osservazioni svolte l'oratore esprime un giudizio complessivamente posi-

tivo sul disegno di legge in esame anche se alcuni punti di esso vanno attentamente riconsiderati. In particolare, per quanto concerne la durata dei contratti, se può ritenersi soddisfacente il periodo triennale previsto dal provvedimento che dà certezza ai proprietari ed evita d'altra parte un'eccessiva mobilità per il mercato delle abitazioni, non può tuttavia condividersi la soluzione adottata per i contratti attualmente bloccati giacchè, a giudizio dell'oratore, non possono essere trattati alla stessa stregua i contratti vincolati da oltre un ventennio e quelli bloccati più di recente ed è altresì inopportuna la previsione di un'unica data di scadenza che determinerebbe un massiccio esodo degli inquilini con implicazioni sociali non trascurabili; va perciò valutata la necessità di un graduale scaglionamento della scadenza per i contratti attualmente bloccati.

Circa la determinazione del valore locativo il senatore Degola rileva che, pur essendo accettabile il criterio di un ancoramento al costo di costruzione moltiplicato per una serie di parametri, rimane tuttavia il problema di definire questi ultimi in modo corretto cosicchè essi esprimano valori medi simulando le condizioni di un mercato equilibrato. In base a tale considerazione i parametri previsti dal disegno di legge non possono ritenersi soddisfacenti in quanto rischiano di elevare troppo i fitti attualmente più bassi e di appiattire troppo le locazioni oggi più elevate.

Dopo aver richiamato l'opportunità di escludere dai meccanismi dell'equo canone gli immobili signorili o di lusso in quanto essi rappresentano una parte limitata del mercato edilizio e si rivolgono a fasce di reddito che non hanno bisogno di essere protette e rilevata anche l'esigenza di tener conto dell'indice di affollamento cioè del rapporto tra la consistenza del nucleo familiare e l'estensione dell'appartamento, il senatore Degola afferma che la percentuale del tre per cento del valore locativo fissato dal provvedimento come tetto massimo per la redditività dell'immobile appare eccessivamente bassa se si tiene conto della media degli altri paesi e del fatto che la rivalutazione del canone stabilita dal prov-

vedimento prescinde dall'indice del costo della vita che andrebbe invece tenuto presente. Si potrebbe inoltre considerare, ai fini della determinazione del valore locativo, la dichiarazione resa ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di registro.

Nel dichiararsi favorevole alla istituzione di un fondo speciale per l'integrazione del canone a favore dei ceti meno abbienti, l'oratore osserva, per quanto attiene alla disciplina delle locazioni per gli immobili diversi dalle abitazioni, che la durata dei contratti è eccessiva e che inoltre il sistema di rivalutazione andrebbe lasciato alla trattativa tra le parti.

Manifestate poi perplessità per quanto concerne la istituzione delle commissioni di conciliazione ed espresso l'avviso che le procedure del contenzioso andrebbero più opportunamente fissate in sede di revisione del codice di procedura civile, il senatore Degola afferma, concludendo, che il disegno di legge in esame può rappresentare un valido contributo per la soluzione del problema delle locazioni se le forze politiche sapranno creare le premesse per perseguire l'obiettivo della costruzione di un maggior numero di case e di un organico ammodernamento del patrimonio edilizio esistente.

Il senatore Ottaviani, che interviene successivamente, premesso che la problematica in esame va opportunamente approfondita attraverso l'acquisizione di più ampi elementi tecnici ed acquisendo l'avviso delle componenti sociali interessate, rileva che l'introduzione dell'equo canone rappresenta la giusta soluzione al problema delle locazioni dopo il permanere di un regime vincolistico che ha aggravato le distorsioni e le contraddizioni del mercato edilizio determinando una forte disparità tra le case sottoposte al blocco e quelle libere, incentivando inoltre la finalizzazione di ingenti risorse verso la costruzione di alloggi medio-alti o delle seconde case senza che, al contrario, venisse affrontata la carenza degli alloggi popolari.

Non è pensabile poi che il mercato delle abitazioni venga lasciato in balia di leggi spontanee dal momento che non esiste la

parità di forza contrattuale tra i contraenti ed il mercato, abbandonato a se stesso, finisce con il soggiogare la parte più debole rappresentata dagli inquilini. Da qui l'esigenza di interventi riequilibratori capaci di introdurre un livello di canone compatibile con i redditi delle famiglie dei lavoratori ed in grado di contrastare le posizioni speculative e di rendita.

Condivisa quindi l'opportunità di introdurre criteri oggettivi per la determinazione dei canoni riferiti al valore dell'alloggio e non alle persone del locatore e dell'inquilino, il senatore Ottaviani rileva che occorre perseguire l'obiettivo di un aumento mediamente sopportabile e comunque graduale dei fitti bloccati ridimensionando d'altra parte i fitti liberi che sono artificiosamente cresciuti. Va inoltre tenuta presente l'esigenza prioritaria di un recupero del patrimonio edilizio esistente, oggi fortemente degradato e sotto-utilizzato, valutando la possibilità di attivare un apposito fondo di rotazione che potrebbe essere alimentato dai depositi cauzionali il cui ammontare, oggi tesaurizzato dai locatori, è stato calcolato in circa mille miliardi. Una parte di questo fondo potrebbe anche essere utilizzato per introdurre meccanismi cautelativi a favore degli inquilini dei ceti meno abbienti.

Sottolineata poi la necessità di una diversa composizione delle commissioni di conciliazione in modo da farvi partecipare anche rappresentanze elettive, il senatore Ottaviani esprime la piena disponibilità del Gruppo comunista ad un aperto e costruttivo confronto per giungere alla elaborazione di una efficace e corretta disciplina delle locazioni.

Il presidente Viviani, in merito alla eventualità di acquisire il parere del CNEL e di svolgere una indagine conoscitiva sulla tematica oggetto del disegno di legge, prospetta l'opportunità che, nel prosieguo del dibattito, le richieste al riguardo vengano formalizzate per consentire alle Commissioni di pronunciarsi.

Interviene quindi il senatore Petrella il quale, dopo aver prospettato il pericolo che un'eventuale richiesta del parere al CNEL possa far ritardare l'iter del disegno di legge, osserva che il riferimento al criterio del libe-

ro mercato non può prescindere dagli aspetti sociali connessi al problema delle locazioni.

Rilevato poi che il regime vincolistico ha finora impedito il risanamento dei centri storici che sono stati oggetto di forti pressioni speculative e che vanno valorizzati soprattutto nei loro significati culturali e turistici, l'oratore afferma che va attentamente valutata la possibilità di una indicizzazione del risparmio in funzione dell'investimento immobiliare e ciò non al fine di proteggere la rendita ma di consentire un corretto sviluppo del mercato edilizio ed una equa remunerazione per tanti risparmiatori che hanno investito nella casa il loro reddito da lavoro. Disconoscere tale giusta esigenza — osserva il senatore Petrella — potrebbe alimentare forme di protesta sociale suscettibili di assumere anche un carattere eversivo delle istituzioni democratiche.

Concludendo, l'oratore afferma che il principio della libera contrattazione è difficilmente applicabile al carattere di bene d'uso tipico della casa e che comunque occorre prevedere meccanismi di sostegno per i ceti meno abbienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Il presidente Viviani avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi martedì 1° marzo e mercoledì 2 marzo, alle ore 16, per proseguire nell'esame del disegno di legge n. 465.

*La seduta termina alle ore 20,45.*

#### AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

Seduta antimeridiana

Presidenza del Vice Presidente  
BERTI

*La seduta ha inizio alle ore 10,35.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Norme sull'interruzione della gravidanza » (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e norme per l'affidamento preadottivo dei neonati » (515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

(Parere alla Commissioni riunite 2° e 12°). (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame dei provvedimenti, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore Mancino, premesso che le argomentazioni illustrate nella relazione del senatore Branca lo hanno lasciato amareggiato e stupefatto, afferma di non essere d'accordo — in relazione alla nota sentenza della Corte costituzionale che ha statuito la non punibilità dell'aborto terapeutico — con quanti ammettono che la Corte possa e debba dare direttive precise al legislatore su come comportarsi in determinate materie, posto che il legislatore esercita il suo potere in maniera autonoma. Nel caso di specie la disciplina dell'aborto rientra fra le attività libere ed autonome del Parlamento. Solo in un secondo momento la disciplina che all'aborto il legislatore avrà dato potrà formare oggetto di valutazione da parte della Corte, la cui decisione, peraltro, *in subiecta materia* è stata, come è noto, variamente utilizzata sia dagli abortisti sia dagli antiabortisti a sostegno delle rispettive, contrastanti posizioni. Pacifico perciò che le decisioni della Corte costituzionale non costituiscono vincolo per l'attività del legislatore, al senatore Mancino sembra fuori di ogni dubbio che la tutela del concepito vada ricercata nell'ambito dei principi della Carta costituzionale e al di là, quindi, della pronuncia numero 27/1975 della Corte costituzionale.

L'ipotesi che nell'ordinamento giuridico italiano la violazione dei diritti del concepito possa essere penalmente irrilevante costituisce indubbiamente un disconoscimento del diritto alla vita del concepito. Appare

per tanto inaccettabile la tesi secondo la quale la tutela della vita e della salute — che incontestabilmente la Costituzione assicura a tutti gli individui — nonostante la continuità del processo biologico che porta l'entità reale del concepito a farsi persona e uomo, debba collocarsi dalla nascita in poi. Del resto come può ritenersi che sia indifferente alla sorte della vita umana nella fase prenatale una costituzione che sancisce espressamente il divieto della pena di morte ribadendo la fundamentalità della vita umana per la collettività anche riguardo al soggetto che avesse tenuto il più antisociale dei comportamenti? Anche per il concepito — secondo il senatore Mancino — l'ordinamento costituzionale appresta una tutela giuridica che si specifica sia come diritto alla vita che come diritto alla salute: una diversa posizione sarebbe mistificatoria e fittizia.

La fundamentalità del bene della vita costituzionalmente tutelato anche per il concepito comporta che il legislatore deve raffrontare tale bene con quello omogeneo della vita della madre. Diversamente la determinazione legislativa sarebbe illegittima. Altra conseguenza della fundamentalità del bene della vita anche per il concepito è la rilevanza collettiva dello stesso cui conseguono l'impossibilità di una concezione privatistica del concepito, l'inaccettabilità di una concezione che ammetta la piena disponibilità del concepito da parte del singolo come fatto personale sottratto alla valutazione della collettività.

Osservato quindi che è grossolana la concezione dell'entità reale dell'embrione come parte integrale e non distinguibile della donna, il senatore Mancino afferma che sotto il profilo della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi il coautore del concepimento deve avere titolo a decidere sull'interruzione della gravidanza. Nè varrebbe invocare nella specie la tutela della salute — fisica o psichica — della donna giacchè anche per il genitore la privazione della nascita di un figlio, decisa indipendentemente da lui o contro di lui, può essere motivo di infermità.

Secondo il senatore Mancino in rapporto alla legislazione vigente va posto in eviden-

za che il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati costituisce una deviazione profonda dall'antico e consolidato orientamento legislativo che si esprime nell'assicurare una articolata tutela al concepito. Invocare la salute per spegnere la vita dell'embrione mentre non si pone alcun rimedio serio ai vari fattori che minacciano la salute e la stessa vita umana, appare al cittadino — a tacere ogni riferimento all'osservanza della Costituzione — contraddittorio ed incoerente e genera il dubbio che la decisione parlamentare vada ben oltre le esigenze di porre rimedio al grave ed impegnativo fenomeno degli aborti clandestini.

In ogni caso occorre avere per fermo che il problema afferente al conflitto tra la vita del nascituro e la vita della madre — di cui l'aborto clandestino è l'innaturale e mostruosa soluzione — va risolto in via preventiva apprestando mezzi imponenti, diffondendo una responsabile coscienza sulla rilevanza umana e sociale della maternità, evitando soprattutto nei fatti, e non nelle formule mistificatorie, che l'aborto divenga e sia usato come mezzo per il controllo delle nascite.

Sulla base di queste ragioni il senatore Mancino si dichiara convinto della illegittimità costituzionale del progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il senatore Maffioletti, il quale preliminarmente si compiace del fatto che la discussione già iniziata sul tema dell'aborto, sia in questa sede che nelle Commissioni di merito, non abbia assunto toni da crociata ma abbia registrato la espressione di serene valutazioni — anche se non convergenti — sull'argomento.

Rilevato che l'obiettivo è quello di tutelare la maternità consapevole, il senatore Maffioletti dichiara che alla luce del progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati l'aborto non può essere considerato un infanticidio e neppure un diritto: si tratta in realtà di un doloroso stato di necessità disciplinato dal provvedimento con una precisa valutazione delle circostanze in cui si verifica. Il provvedimento normativo pertanto si inquadra nella Costituzione italiana che è

la Carta fondamentale di uno Stato nè confessionale nè ideologico.

Non siamo pertanto in presenza di un conflitto tra due diritti ambedue perfetti — tutela della salute della madre e tutela del diritto alla vita dell'embrione, come ha sostenuto il senatore Martinazzoli —, quasi che il problema consista nell'individuare una procedura atta a dirimere il conflitto stesso. Una siffatta tesi non può trovare fondamento neppure nella nota sentenza della Corte costituzionale. Infatti la protezione che la Costituzione assicura al concepito non giunge a configurare un diritto pieno costituzionalmente garantito, come invece accade per il diritto alla salute della donna. Anche se è condivisibile l'interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione come norma a struttura aperta, quando da questa se ne facciano derivare diritti non espressamente formulati, ma aventi carattere di prevalenza assoluta, occorre fare riferimento al sistema del complesso dei diritti dell'ordinamento: alla stregua del diritto positivo la tutela del concepito è riferita alla capacità giuridica del soggetto, la quale presuppone sempre l'esistenza appunto di un soggetto.

Per quanto attiene poi al rapporto tra Parlamento e giudicato di costituzionalità, il vincolo che ne deriva per il legislatore è in riferimento al dispositivo della sentenza e non alle motivazioni attraverso le quali la Corte costituzionale arriva a quel dispositivo. In ogni caso la Corte costituzionale anche nella sentenza n. 27 del 1975 ha fatto riferimento alla persona come condizione per ammettere l'esistenza del diritto.

Osservato quindi che le norme costituzionali rappresentano un punto di equilibrio fra varie tendenze e non possono pertanto essere piegate ad un particolare indirizzo filosofico o religioso, il senatore Maffioletti fa presente che la tutela del nascituro è appunto in funzione dei diritti che ad esso spetteranno una volta nato, sicchè perchè nasca il diritto occorre che nasca la persona. A questo proposito è molto esplicito l'articolo 1 del codice civile il quale prevede che i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Non esiste dunque, secondo il se-

natore Maffioletti, contrapposizione tra il diritto alla salute — nel complesso dei suoi aspetti psicofisici — della madre e tutela del nascituro ma un temperamento di una questione sociale che riguarda la tutela del nascituro e quella della persona umana della madre.

La donna non è lasciata sola a decidere perchè il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati prevede un processo decisionale nel corso del quale vengono valutati i vari fattori afferenti alla liceità dell'aborto. Poichè lo scopo delle misure in considerazione è quello di coprire un'area cui ha fatto riferimento la sentenza della Corte costituzionale è cioè di consentire di valutare le condizioni che possono rendere lecito l'aborto, l'oratore conclude dichiarandosi d'accordo con la tesi sostenuta dal relatore Branca favorevole alla costituzionalità del disegno di legge n. 483.

Interviene quindi la senatrice Alessandra Codazzi ad avviso della quale alla luce dello spirito della Costituzione — che è intesa soprattutto a difendere la parità di diritti fra i soggetti umani e le libertà a questi inerenti — il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati è censurabile in quanto non segna un passo avanti nel processo di qualificazione delle libertà in generale e della libertà della donna in particolare. Sottolineato che il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione prevede espressamente che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, l'oratore si stupisce che quelle forze politiche che si sono fatte in particolare portatrici della problematica operaia tendano ad avallare il provvedimento così com'è. In esso infatti, tra l'altro, si prende a parametro le diversità economiche esistenti tra i ceti e si toglie così una molla al risanamento di quelle situazioni di subordinazione proletaria che ancora sussistono, ignorando le conquiste cui tende continuamente il movimento operaio.

Dopo avere enumerato i vari traguardi legislativi che hanno segnato il processo di emancipazione della donna — rivolti nella direzione di creare i presupposti della materni-

tà responsabile — la senatrice Alessandra Codazzi afferma che una effettiva innovazione in questo contesto dovrebbe andare nella direzione di un più concreto aggiornamento culturale in campo sessuale. Attraverso la soluzione proposta dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati potrebbe invece emergere che si sia voluto risolvere il problema demografico mutuando criteri vigenti in quei Paesi che misurano la loro civiltà sul metro della ricchezza più che su quello del valore della persona. Dopo essersi chiesta quale ruolo e quale solidarietà il disegno di legge n. 483 prevede nei riguardi della madre, del padre e del concepito, l'oratore nega che, nel quadro del profondo conflitto che la donna vive, venga ad essa dato un aiuto reale autorizzandola all'orrore della eliminazione del concepito. In realtà il progetto di legge, se approvato, è destinato ad inserire una ulteriore contraddizione in una società già contraddittoria ed anche a distaccarsi da quel criterio di responsabilizzazione con il quale la Costituzione democratica mira a coinvolgere socialmente il cittadino. Infatti l'aborto così come disciplinato dal progetto di legge n. 483 deresponsabilizza l'individuo. Lo stesso progetto di legge peraltro risulta incongruente rispetto ai presupposti su cui si fonda il nuovo diritto di famiglia. D'altro lato, non è onesto affermare che sia stato ignorato l'aborto clandestino, laddove si può registrare che si è provveduto anche a liberalizzare l'accesso gratuito agli anticoncezionali.

Fatto peraltro presente che l'aborto clandestino purtroppo sussiste anche laddove l'aborto non è considerato reato e sottolineato che occorre trovare il giusto punto del diritto della donna all'autodeterminazione assicurando rispetto e tutela a tutti — quindi anche a chi è speranza di vita — conclude auspicando positive soluzioni alle questioni da lei poste, nel quadro del serio dibattito iniziato con esclusione di radicalizzazioni di parte.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Vice Presidente*

BERTI

*La seduta ha inizio alle ore 18.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

« **Norme sull'interruzione della gravidanza** » (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri; Magnani Noya Maria ed altri; Bonino Emma ed altri; Fabbri Seroni Adriana ed altri; Agnelli Susanna ed altri; Corvisieri e Pinto; Pratesi ed altri; Piccoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;

« **Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e norme per l'affidamento preadottivo dei neonati** » (515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri.

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>). (Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame in sede consultiva dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana.

Prende la parola il senatore Campopiano il quale, dopo avere dichiarato che concorda con la relazione svolta dal senatore Branca, afferma che è incompatibile con il principio informatore della Costituzione — secondo il quale vengono rispettate le opinioni filosofiche e religiose di tutti i cittadini — l'interpretazione che si è da alcuni settori voluta dare agli articoli 2 e 31 della Carta costituzionale ed alla cui stregua in essi sarebbe prevista la tutela del concepito. Ma se il costituente avesse attribuito all'ovulo fecondato diritti riferibili all'uomo avrebbe in effetti operato una scelta di carattere filosofico religioso.

Soffermatosi quindi ad illustrare ampiamente le varie tesi scientifiche relative alla definizione del problema dell'inizio della vita come entità umana e non solo come entità biologica, l'oratore osserva che l'articolo 2 della Costituzione, quando fa riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo, non può aver dato per risolto il problema appunto del momento dell'inizio della vita uma-

na, prediligendo così l'uno o l'altro di quei convincimenti la cui libertà intende tutelare per tutti. Parallelamente il concetto di protezione della maternità previsto dall'articolo 31 della Costituzione non può essere esteso fino a comprendere la dichiarazione di illiceità dell'aborto. Siamo in realtà di fronte ad un principio che mira a tutelare la maternità responsabilmente voluta.

In riferimento poi alle considerazioni espresse dal senatore Martinazzoli — secondo il quale la soluzione del conflitto che può insorgere tra il diritto alla vita dell'ovulo fecondato ed il diritto alla salute della madre non può essere demandata ad una delle parti in causa — afferma che tale proposizione si risolve in una petizione di principio perchè dà per risolto il problema dell'inizio della vita umana. Ad avviso del senatore Campopiano non è il caso di affermare che la tesi della difesa costituzionale dell'ovulo fecondato sembra condivisa dai giudici che hanno redatto la sentenza n. 27 del 1975. Le affermazioni contenute nella cosiddetta parte pedagogica della sentenza stessa — ad avviso dell'oratore — non possono interferire sulla libertà di giudizio del legislatore. D'altra parte la stessa Corte costituzionale ha considerato proprio in tale sentenza il concetto di embrione distinto da quello di persona. Tale distinzione è gravida di conseguenze proprio per la diversa considerazione giuridica che il pensiero della Corte costituzionale attribuisce all'embrione ed alla sua successiva evoluzione.

Inoltre la donna che decide l'aborto deve superare molti ostacoli, alcuni esterni alla propria persona, altri interni alla propria coscienza: questi sono i più difficili e rappresentano l'argine che può essere travolto solo quando sulle contropinte prevalgono le ragioni dell'aborto. La donna che abortisce ha già risolto i suoi problemi etici e religiosi. La pretesa di difendere una certa moralità collettiva attraverso la legislazione antiabortista si risolverebbe in un atto di sopraffazione sui principi della donna: e questo sarebbe un atto incostituzionale. La realtà è che la Costituzione italiana non pone alcun ostacolo alla libera soluzione della piaga sociale dell'aborto clandestino.

Soffermandosi quindi ad illustrare i dati relativi al fenomeno dell'aborto in Italia conclude invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente alla costituzionalità del disegno di legge n. 483.

Prende quindi la parola il senatore Murmura, il quale afferma preliminarmente che la scienza ha dimostrato che l'avventura della vita umana e l'individualità della persona iniziano con il concepimento. Pertanto il diritto alla vita dell'embrione è da considerarsi omologo a quello di ciascun individuo essendo indiscutibilmente presente nell'ovulo fecondato l'intera persona umana con la sua individualità e le proprie caratterizzazioni: dunque, chi ragiona sulla base di risultanze scientifiche ed è d'accordo nel voler tutelare la vita umana, non può non invocare — avuto riguardo al testo del disegno di legge n. 483 — la violazione degli articoli 2 e 31 della Costituzione.

A tale innegabile violazione costituzionale si accompagna la preferenza attribuita al diritto alla salute della madre rispetto a quello alla vita. Una salute, secondo il senatore Murmura, non accertata nè accertabile dal medico, se il suo giudizio può essere disatteso dalla gestante. L'oggettività dall'accertamento sanitario, cioè, con questa disciplina, viene evaporato.

Osservato che risulta violata anche la posizione di parità dei genitori, garantita invece dalla Costituzione, il senatore Murmura sottolinea che il provvedimento esalta la decisione femminile di autogestione del corpo. L'inviolabilità del diritto alla vita, invece, può essere autonomamente calpestata, trascurando peraltro l'avviso del padre in materia. Dopo avere lamentato che il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati viola palesemente il secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, osserva che la maternità si protegge non solo con istituti, con varie assistenze, bensì garantendo la possibilità che la maternità si realizzi.

Vi sono altri rilievi costituzionali da muovere al provvedimento quali quello riguardante, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura delle spese che esso

comporta, oppure quello afferente all'amistia impropria, introdotta dall'articolo 22.

Il provvedimento in considerazione, in definitiva, sotto la vernice scolorita della lotta alla clandestinità ed agli abusi, esalta la privatizzazione dell'aborto, consacra l'egoismo come metro unico di valutazione, diffonde l'irresponsabilità dei comportamenti autonomamente voluti, suggerisce la depenalizzazione dei reati, favorisce, se non sollecita, la permissività generalizzata.

La soppressione di una vita umana rappresenta la più intrinseca violazione costituzionale proprio perchè incide su disposizioni supercostituzionali.

Conclude quindi dichiarando che il disegno di legge n. 515, di iniziativa del senatore Bartolomei ed altri senatori, conferendo nuovi compiti ai consultori, si presenta corretto sotto un profilo costituzionale e adeguato a dare soluzione ai problemi sollevati nel presente dibattito.

Interviene quindi il senatore Venanzi, il quale si sofferma ad esaminare il disegno di legge n. 515 presentato dai senatori del Gruppo democristiano. Tale progetto suscita però talune perplessità sotto il profilo costituzionale. Innanzi tutto all'articolo 1 si prevede che la legge tutela la vita umana dall'atto del concepimento, quando la Carta costituzionale fa sempre riferimento a uomini viventi allorquando considera i soggetti di diritto. L'articolo 6, sia pure con tutto il riguardo per la grande ispirazione che lo sorregge, non è conforme alle norme recentemente approvate sulla adozione speciale. Lo stesso articolo 8, valutato così come si presenta, non consentirebbe neppure l'aborto terapeutico. Formulati quindi ulteriori rilievi sull'articolo 3 del disegno di legge n. 515, il cui contenuto, come quello degli articoli 1 e 8, non trova riscontro nel dettato costituzionale, conclude dichiarando che le norme di tale provvedimento dovrebbero essere uniformate anche a quelle vigenti sull'adozione speciale e sull'affidamento preadottivo.

Prende quindi la parola il senatore Martinazzoli. Sottolinea innanzitutto che occorre attentamente valutare l'intervento effettuato dalla senatrice Alessandra Codazzi nella

seduta antimeridiana per l'ampio respiro che lo ha caratterizzato. Rileva poi la necessità di un esame del provvedimento n. 483 alla luce dello spirito della Costituzione. In essa il concetto di libertà non ha un carattere ottocentesco e formale, ma è intimamente legato ad un criterio di solidarietà tra gli individui.

Gli preme inoltre mettere in evidenza che nella sua esposizione introduttiva non si è mosso su un terreno di doppiezza interpretativa: come cattolico può anche avere riserve sul testo della sentenza n. 27 della Corte costituzionale, ma in questa sede chiede ai suoi interlocutori di non usare strumentalmente tale sentenza. In essa si ravvisa una vigorosa logica interna che o si accetta o si respinge *in toto*.

Dopo avere ricordato — replicando alle argomentazioni svolte dal senatore Campopiano — che la stessa relazione di maggioranza alla Camera dei deputati afferma che la tutela del concepito ha rilevanza costituzionale, dichiara, in riferimento alle affermazioni del senatore Maffioletti — secondo il quale l'embrione avrebbe un diritto alla vita affievolito — che una tutela così considerata non configura più un diritto mentre, come ha detto la Corte costituzionale, sussiste un'area di valori, che fa capo al nascituro, non confiscabile e delimitata da un preciso confine che non ammette mortificazioni.

Ciò che manca al disegno di legge n. 483 è un apparato di giudizio preventivo al compimento del fatto: così come è congegnato il provvedimento è ipocrita perchè finisce col simulare l'aborto terapeutico quando di fatto non predispone alcuna tutela a sostegno di uno dei due interessi in conflitto (quello della donna e quello dell'embrione). A suo avviso è difficile costruire in questa sede un giudizio imparziale basato sulla somma delle parzialità. Ma in ordine ai problemi che il provvedimento solleva occorrerà fare i conti in Senato, con la Corte costituzionale, nel Paese. A giudizio del senatore Martinazzoli il disegno di legge n. 483 non è certo riconducibile alle impostazioni democratiche cristiane ma non lo è neppure a quelle del Partito comunista, se si fa ri-

ferimento al contenuto del progetto a suo tempo presentato dall'onorevole Jotti.

Nel chiedersi quindi che cosa abbia indotto il Gruppo comunista a rinunciare alla propria tradizione in materia, conclude ribadendo il suo avviso contrario alla costituzionalità del disegno di legge n. 483.

Interviene quindi il senatore Branca il quale precisa subito che nella sua relazione volutamente si è astenuto dall'espone opinioni sul merito del problema in considerazione, preferendo rifarsi alla giurisprudenza e alle norme di quei Paesi che, avendo adottato le stesse disposizioni vigenti in Italia, non vedono in esse un ostacolo alla introduzione dell'aborto. Sicchè — va ribadito — quella che è apparsa secchezza di esposizione è stata volontaria astensione da giudizi personali in una sede ove si deve discutere solo di costituzionalità delle norme all'esame. È da condividere l'opinione secondo la quale l'articolo 2 della Costituzione è una norma a struttura aperta: ma se tra i diritti che compongono il contenuto dell'articolo 2 possa o no essere inserito il diritto dell'embrione alla vita, può e deve decidere con legge interpretativa ordinaria soltanto il Parlamento. Ed è proprio in base a tale considerazione che il senatore Murmura si è premurato di affermare che sussistono ragioni scientifiche per ammettere che l'embrione è persona. Ma la Costituzione non è un documento scientifico nè morale, atteso che rappresenta la struttura di uno Stato che non ha carattere etico.

Pertanto bisogna ribadire che eliminare la speranza di una vita non è eliminare una vita.

In riferimento alla tesi del senatore Mancino, secondo il quale l'articolo 31 della Costituzione, tutelando la famiglia, tutela anche il concepito, dichiara che in realtà la tutela ivi prevista ha carattere positivo (aiuti economici, adozione di provvidenze varie, eccetera) e non si basa sul fatto di vietare l'aborto: non si può quindi da ciò ricavare l'incostituzionalità dell'interruzione della gravidanza.

Analogamente l'articolo 29 della Costituzione, che tutela l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sta a significare parità

morale e giuridica di fronte alla famiglia dei vivi, non dei futuri vivi.

Lo stesso articolo 30 fa riferimento ai figli nati e da ciò non è desumibile ricavare una tutela dei nascituri.

Pertanto dal complesso della Costituzione si ricava sempre e dovunque la tutela del diritto alla vita di chi vive e non di chi vivrà. D'altro canto negli stessi lavori preparatori della Costituente non vi è cenno al divieto di aborto, cui si fece riferimento soltanto in un intervento dell'onorevole Molè, la cui citazione, peraltro, sotto il profilo che qui interessa, sarebbe inconfidente.

La protezione della maternità dunque, garantita dalla Costituzione, è in relazione alla madre che ha una speranza di vita in corpo e non al diritto alla vita dell'embrione, di cui la Costituzione non parla.

Il Parlamento, quindi, conclude il senatore Branca, deve decidere liberamente in materia e nella sicurezza che il disegno di legge n. 483 non contrasta con il dettato costituzionale.

Il senatore Maffioletti preannuncia che il Gruppo comunista si pronuncerà a favore della costituzionalità del disegno di legge n. 483. Parere favorevole esprimerà pure sul disegno di legge n. 515 a condizione che venga modificato e reso conforme ai principi costituzionali l'articolo 6 — anche in rapporto alle norme vigenti sull'adozione — e che sia modificato l'articolo 8, primo e penultimo comma, in rapporto ai principi dell'ordinamento nonchè alle norme del codice penale.

Il senatore Vittorino Colombo dopo aver affermato che non è possibile ritenere ragionevolmente che sia costituzionalmente esclusa ogni tutela dell'embrione, dichiara che il Gruppo democratico cristiano si pronuncerà per la non conformità al dettato costituzionale del disegno di legge n. 483.

Il senatore Spadolini, dopo aver fatto presente che il Gruppo repubblicano ha lasciato libertà di voto ai suoi componenti sul problema dell'aborto, dichiara che a suo avviso il disegno di legge n. 483 non viola la Costituzione. Esso è frutto di uno sforzo comune operato alla Camera dei deputati per affrontare il problema sociale dell'abor-

to clandestino. Alcuni miglioramenti al testo approntato dalla Camera sono auspicabili. In ogni caso la questione non dovrebbe creare uno spartiacque fra laici e cattolici.

La Commissione quindi stabilisce di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 483.

Non concordano i senatori dei Gruppi democratico cristiano, democrazia nazionale e misto.

La Commissione inoltre esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sul disegno di legge n. 515 a condizione che venga modificato e reso conforme ai principi costituzionali l'articolo 6, anche in rapporto alle norme vigenti sull'adozione, nonché sia modificato l'articolo 8, primo e penultimo comma, in rapporto ai principi dell'ordinamento e alle norme del codice penale. Non concordano sugli emendamenti che condizionano il parere i senatori dei Gruppi democratico cristiano, democrazia nazionale e misto. Il senatore Branca precisa che il primo comma dell'articolo 8 del disegno di legge n. 515 nonché il primo comma dell'articolo 1 dello stesso provvedimento configurano un diritto che non è costituzionalmente garantito.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

## GIUSTIZIA (2°)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

*Presidenza del Presidente*  
VIVIANI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alfredo Arienzo, magistrato di Cassazione direttore generale degli affari civili, il dottor Marco Pedrolli, magistrato di Corte d'appello, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia; il dottor Francesco Tiberio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro; il dottor Giancarlo Coraggio, capo ufficio legislativo, in rappresentanza del Ministero della sanità; l'architetto Renzo Ciar-*

*detti, in rappresentanza dell'ordine degli architetti; il dottor Pietro Micheli, presidente del Consiglio nazionale del notariato; il dottor Mattia Coppola, membro della Commissione giuridica dello stesso Consiglio.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

### INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ PROFESSIONALI

(Seguito e conclusione).

Riprende lo svolgimento dell'indagine, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Vengono introdotti i rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, dottor Alfredo Arienzo, direttore generale degli affari civili, e il dottor Marco Pedrolli.

Il dottor Arienzo, premesso di valutare molto favorevolmente l'adozione dello strumento dell'indagine conoscitiva che, attraverso l'audizione degli organi di amministrazione attiva, rappresenta un significativo esempio di gestione del potere legislativo in senso democratico, illustra un apposito documento sulla tematica in discussione, che viene distribuito alla Commissione.

L'oratore osserva che gli elementi di valutazione acquisiti finora rivelano, da una parte, un limitato anche se rilevante mutamento di prospettiva rispetto a quella propria del disegno di legge n. 77, nel senso dell'interprofessionalità e, dall'altra, un globale e organico cambiamento nell'ampiezza e nel contenuto della normativa proposta per il conseguimento di obiettivi diversi da quelli originari e tesi all'adozione di una struttura giuridica innovativa rispetto all'attuale concezione dell'attività professionale.

Dopo aver quindi indicato le possibili soluzioni che potrebbero essere adottate per soddisfare le esigenze manifestate nel corso dell'indagine dalle categorie interessate, esclude, quanto alla forma giuridica che le società professionali dovrebbero assumere, che il riferimento allo schema delle società di capitali sia opportuno e perfettamente rispondente alla natura e alla funzione delle società di cui il nuovo provvedimento intende costruire un modello normativo.

Dopo avere infine rilevato anche l'inopportunità dell'adozione della forma della socie-

tà cooperativa — per gli inconvenienti derivanti, tra l'altro, dal controllo pubblicistico e dall'assoggettamento alla procedura della liquidazione coatta amministrativa nonché per l'inconciliabilità del concetto di mutualità con l'oggetto specifico della attività professionale — il dottor Arienzo, nell'ipotesi che il provvedimento fosse radicalmente innovato, evidenzia l'esigenza — suggerita dal Presidente della Confindustria in una nota al Ministero del 13 ottobre 1976 — di soprassedere alla sua approvazione per consentire la messa allo studio di un diverso progetto organico d'iniziativa governativa.

Il dottor Pedrolli traccia una rapida panoramica sulle posizioni assunte, nei confronti del provvedimento, dai diversi settori professionali, posizioni delle quali emerge una vasta gamma di soluzioni in riferimento alle varie questioni poste dalla normativa in esame.

Rispondendo a quesiti posti dal senatore Beorchia, il dottor Arienzo osserva che il Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali professionali non rappresenta un organo idoneo per l'affidamento del necessario controllo dell'attività delle società interprofessionali nè il segreto professionale un pretesto per coprire attività illecite.

Congedati i rappresentanti del Ministero della giustizia, viene quindi introdotto il dottor Tiberio, in rappresentanza del Ministero del lavoro.

L'oratore, dopo aver dimostrato che le obiezioni contenute nella relazione al disegno di legge n. 77 circa l'adottabilità dello schema della cooperativa alle società tra professionisti non sono ostative nè sul piano giuridico nè su quello sostanziale, fornisce dati analitici circa la consistenza numerica delle cooperative esistenti, tratti dallo schedario generale della cooperazione, lasciando i relativi documenti a disposizione della Commissione.

Congedato il rappresentante del Ministero del lavoro, viene introdotto il dottor Coraggio in rappresentanza del Ministero della sanità.

L'oratore giudica favorevolmente, dal punto di vista tecnico, il disegno di legge n. 77

che colma un vuoto legislativo ponendo il nostro Paese al passo con quelli industrializzati. Dichiarando quindi di ritenere opportuno, soprattutto in prospettiva, la costituzione di società interprofessionali nonché la adozione dello schema cooperativo; quanto alla adottabilità dello schema delle società di capitali non ritiene insormontabili le obiezioni addotte in tal senso.

Rispondendo quindi ad un quesito posto gli dal senatore Beorchia circa gli svantaggi che l'eventuale adozione della società di capitali può arrecare ai professionisti finanziariamente meno dotati ed ai più giovani, il dottor Coraggio riconosce la fondatezza delle osservazioni sottolineando, tuttavia, che la soluzione del problema ha natura prettamente politica.

Congedato il rappresentante del Ministero della sanità, viene introdotto l'architetto Renzo Ciardetti in rappresentanza dell'ordine degli architetti.

L'oratore, espresso un giudizio positivo sulla ipotizzata adozione dello schema interdisciplinare alle società tra professionisti nonché su quello cooperativo, con particolare riferimento alle società di progettazione, già esistenti, illustra un documento del Consiglio nazionale degli architetti inviato alla Commissione il 13 ottobre 1976.

Congedato l'architetto Ciardetti, vengono introdotti il dottor Pietro Micheli, Presidente del Consiglio nazionale del notariato e il dottor Mattia Coppola, membro della commissione giuridica del Consiglio stesso.

Il dottor Micheli, dichiarandosi favorevole al disegno di legge n. 77, che risponde ad esigenze particolarmente avvertite dalle varie categorie professionali, per quanto riguarda, in particolare, la questione della interprofessionalità osserva che essa va valutata, caso per caso, in funzione della affinità esistente tra le varie professioni (per quanto riguarda infatti i notai il problema ha natura del tutto particolare, dovendosi preventivamente risolvere la questione della inammissibilità di subdelegare pubbliche funzioni).

Dopo aver quindi osservato che anche il modello normativo delle società da costituire non può essere predeterminato in

astratto (essendo, per esempio, quello della società di capitali inidoneo per professioni che si basano sull'*intuitus personae*) manifesta le proprie perplessità in ordine all'adozione della società cooperativa.

Il dottor Coppola si associa alle osservazioni del presidente Micheli rilevando, peraltro, che la categoria dei notai si è mostrata da tempo sensibile ai problemi oggetto dell'indagine come dimostra, tra l'altro, l'apposito congresso svoltosi a San Remo nel 1974. Dopo aver quindi rilevato che il legislatore allorchè ha introdotto l'IVA, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e quella sul reddito delle persone giuridiche ha fissato principi in materia nell'ovvio presupposto dell'esistenza del fenomeno, esprime un giudizio, in via generale, positivo sul disegno di legge già approvato dal Senato nella passata legislatura. Si dichiara quindi favorevole all'ipotesi della interprofessionalità e molto perplesso, pur senza respingerla in via di principio, all'adozione dello schema cooperativo.

Si sofferma infine su taluni articoli del disegno di legge n. 77, formulando specifiche osservazioni al riguardo.

Rispondendo quindi ad un quesito rivolto dal senatore Beorchia, il dottor Micheli, ribadendo la propria perplessità in ordine all'adozione dello schema proprio della società di capitali, osserva tuttavia che la soluzione del problema non può essere astrattamente disgiunta dal sistema prescelto.

Il presidente Viviani dichiara chiusa l'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

### AFFARI ESTERI (3<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente  
VIGLIANESI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Foschi.*

*La seduta ha inizio alle ore 18,05.*

### PETIZIONE N. 60

(Esame).

Il presidente Viglianesi rileva l'opportunità di consentire l'esame della petizione n. 60 da parte della Commissione, prima di avviare il dibattito sugli accordi di Osimo in Assemblea, chiarisce che si tratta di una petizione sottoscritta da circa 18.000 cittadini, sul cui contenuto è stato dato al senatore Sarti il tempo necessario per compiere un adeguato esame preventivo.

Interviene quindi il senatore Calamandrei che sottolinea il ritardo con cui la Commissione si occupa della petizione rispetto alla data di presentazione della stessa, mentre sarebbe stato opportuno esaminarla congiuntamente al disegno di legge sul Trattato di Osimo.

Dopo brevi interventi dei senatori Fenoaltea, Tullia Romagnoli Caretoni e Pecoraro (al fine di procedere con serenità all'esame di merito della petizione), prende la parola il senatore Sarti.

L'oratore riferisce sulla petizione — e su un documento ad essa allegato — presentata dalla signora Vascon Antonietta ed altri affinché il Senato, prima della ratifica del Trattato di Osimo: svolga un'indagine tecnico-scientifica di fattibilità, con particolare riguardo agli aspetti ecologici ed urbanistici, che valuti con i canoni dell'analisi costi-benefici l'opportunità dell'ubicazione della zona franca industriale sul Carso; chieda al Governo di rinegoziare con la Jugoslavia almeno la parte degli accordi economici che si riferisce alla zona franca industriale sul Carso per ottenere una diversa ubicazione della stessa e una revisione delle normative relative al lavoro per evitare sperequazioni tra i lavoratori.

In detti documenti, osserva il senatore Sarti, sono addotte argomentazioni che sono già state oggetto di ampio approfondimento da parte della Commissione nel corso dell'esame degli accordi di Osimo, ed in particolare durante l'indagine conoscitiva, mentre emergono elementi di emotività che finiscono sostanzialmente per convalidare le ragioni stesse che hanno indotto la Commissione a scar-

tare le proposte di scorporo della parte economica degli accordi da quella politica. Circa le obiezioni di natura tecnica sulla fattibilità della zona industriale l'oratore fa riferimento a quanto da lui evidenziato nella relazione all'Assemblea ed alle stesse adeguate, rassicuranti dichiarazioni del Ministro.

Ribadito quindi come la scindibilità, negli accordi di Osimo, degli aspetti economici dalle questioni confinarie territoriali sia improponibile per motivi politici e tecnici, conclude dichiarando l'inaccettabilità della petizione.

Si svolge quindi un dibattito al quale prendono parte i senatori Artieri, Bacicchi, Barbi e Pecoraro.

Il senatore Artieri, premesso che in un sistema veramente democratico non si possono obliterare rilevanti dati di fatto come quelli della raccolta delle 65 mila firme per la proposta di istituzione della zona franca integrale e della raccolta di 18 mila firme per la petizione in esame, trattandosi di istanze presentate da un così rilevante numero di cittadini, sottolinea come la non scorponabilità di determinate parti degli accordi di Osimo debba essere chiarita, non potendosi — egli rileva — accettare tale assunto dogmaticamente. Chiede quindi che venga tenuta nella più ampia considerazione quanto prospettato nella petizione.

Il senatore Bacicchi dichiara di concordare con le conclusioni del senatore Sarti, sembrandogli ozioso riprendere argomenti già dibattuti a fondo. Certo, egli aggiunge, bisognerà proseguire con cautela nella concreta realizzazione della zona franca industriale, avvalendosi di ogni apporto della Regione e degli enti locali e tenuto presente che determinate attività industriali sono escluse in partenza, come ha anche assicurato il ministro Forlani. Peraltro le stesse obiezioni di natura economica, aggiunge l'oratore, mirano in definitiva a colpire anche gli aspetti politici degli accordi di Osimo, che occorre invece ratificare al più presto ovviando a situazioni di stallo e di incertezza che si verificano in ordine alla programmazione di sviluppo economico e sociale della stessa popolazione confinaria, di quella popolazione che nella grande maggioranza è favorevole agli accordi italo-jugoslavi.

Il senatore Barbi premette la propria contrarietà agli accordi di Osimo non solo per la parte economica, alla quale si riferiscono i presentatori della petizione in esame (di cui non sembrano accettabili certe esagerazioni emotive) ma anche a quella politica. D'altra parte, egli aggiunge, la problematica tecnico-scientifica sollevata con la petizione è abbastanza seria (lo stesso Ministro ha parlato di flessibilità dell'accordo) e merita di essere presa in considerazione, come del resto conferma l'iniziativa assunta dalla Regione, che ha dato incarico per uno studio di fattibilità sulla zona industriale.

Il senatore Pecoraro fa rilevare come la petizione in esame non contenga elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla stessa Commissione.

Interviene quindi il sottosegretario Foschi che sottolinea — facendo riferimento a quanto ampiamente già illustrato dal ministro Forlani — il carattere programmatico delle clausole economiche e rileva come il progetto della zona franca industriale sia considerato, tanto dall'Italia che dalla Jugoslavia, praticamente realizzabile nella misura in cui si rivelerà corrispondente all'obiettivo di rilancio dell'economia delle zone interessate. La stessa istituzione di un'apposita commissione paritetica dimostra come i due Governi abbiano proceduto con cautela, intendendo sottoporre il progetto proprio a quella analisi di fattibilità di cui si parla e per la quale non emerge alcun argomento nuovo rispetto a quanto discusso in precedenza. Compito del Governo — aggiunge fra l'altro il sottosegretario Foschi — è stato quello di creare le premesse per una feconda e pacifica collaborazione con la vicina Jugoslavia; sta adesso ai triestini portare a compimento tale collaborazione.

Segue un breve intervento del senatore Artieri ed una replica del sottosegretario Foschi circa le domande già presentate per insediamenti industriali nella prevista zona franca.

Il presidente Viglianesi rileva quindi come l'orientamento prevalente sia di non accogliere la petizione, poichè in essa non sono state apportate argomentazioni nuove tali da rettificare l'opinione della Commissione favorevole alla ratifica degli accordi

di Osimo, sui quali il relatore Sarti potrà riconfermare all'Assemblea la relazione già presentata.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**« Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex-contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 » (322), d'iniziativa del senatore Balbo.**

(Approvazione con modificazioni).

Il presidente Viglianesi ricorda che per il disegno di legge, già esaminato e accolto in sede referente l'8 febbraio, il Presidente del Senato ha accordato il trasferimento alla sede deliberante. Ricorda altresì che la Commissione si esprime favorevolmente agli emendamenti proposti dalla 1ª Commissione ai tre articoli del testo.

Dopo che il relatore senatrice Tullia Romagnoli Carettoni ha ribadito il proprio assenso, il senatore Callamandrei preannuncia voto favorevole, pur rilevando come il provvedimento rifletta una certa disorganicità con cui si affrontano i problemi dell'assetto del personale del Ministero degli esteri.

Infine la Commissione approva i tre articoli, modificati secondo gli emendamenti proposti dalla 1ª Commissione, e il disegno di legge nel suo complesso.

#### IN SEDE REFERENTE

**« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, firmato a Nova Gorica il 21 novembre 1975 » (381).**

(Esame).

Il senatore La Valle, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, concernente la disciplina del rifornimento idrico di Gorizia (garantito dalla Jugoslavia per obbligo assunto col Trattato di pace) fino al 31 dicembre 1976, in base alle norme dell'Accordo italo-jugoslavo concluso nel luglio

1957 e scaduto il 15 settembre 1975. In accoglimento delle richieste jugoslave, il prezzo al metro cubo dell'acqua viene elevato a 27 lire a partire dal 16 settembre 1975.

Ricordato quindi che la Commissione bilancio ha proposto un emendamento di carattere formale sull'indicazione dell'anno finanziario cui riferire la spesa a carico del Ministero del tesoro (1977), emendamento sul quale concorda, propone che la Commissione accolga favorevolmente il disegno di legge.

Seguono brevi interventi dei senatori Peritore e Orlando, che si dichiarano favorevoli, e del sottosegretario Foschi che, nel raccomandare l'accoglimento del disegno di legge, fornisce i chiarimenti richiesti dal relatore in merito alla definitiva regolamentazione organica della materia con la Jugoslavia.

La Commissione quindi dà mandato al senatore La Valle di riferire favorevolmente all'Assemblea.

**« Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie del Trattato che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce il Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975 » (422), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Boggio. Il Trattato in esame, sottolinea l'oratore, si inserisce nel continuo processo evolutivo di consolidamento dell'integrazione europea e fa seguito, in tale direzione, ad una precedente tappa rappresentata dalla dichiarazione emanata dal Consiglio per l'instaurazione di una procedura di concertazione avente lo scopo di associare il Parlamento europeo al potere legislativo del Consiglio, rendendo più equilibrati i rapporti tra tali organi. Il nuovo Trattato si prefigge due obiettivi: rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo in materia di bilancio (è previsto che per le spese obbligatorie indicate nel progetto di bilancio trasmesso dal Consiglio al Parlamento eu-

ropeo, quest'ultimo possa proporre, a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, modifiche il cui esito procedurale — in sede di esame del Consiglio, è rapportato, a seconda dell'incidenza delle modifiche stesse, sull'aumento dell'importo globale delle spese) e la creazione di una Corte dei conti europea. Tale nuovo organo, prosegue il relatore Boggio, sostituirà la Commissione di controllo delle Comunità europee ed il revisore dei conti della CECA nell'assicurare il controllo contabile sulle spese e le entrate della Comunità, accertandone la sana gestione finanziaria. Conclude auspicando il favorevole accoglimento del Trattato, che costituisce un fatto politicamente importante e significativo nel cammino dell'unità europea.

Si apre, quindi la discussione generale. Intervengono i senatori Peritore, che, dopo aver espresso alcune perplessità sul funzionamento dei meccanismi delle istituzioni europee, preannuncia l'astensione dei senatori del Gruppo comunista, riservandosi di esprimere particolari valutazioni in sede di dibattito in Assemblea; il senatore Santi, che preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo democratico cristiano ed il presidente Viglianesi, anch'egli favorevole all'approvazione del Trattato in esame.

Segue la replica del sottosegretario Foschi il quale, sottolineato come il Trattato in esame, con il rafforzamento dei poteri al Parlamento, rappresenti un ulteriore passo avanti in direzione dell'integrazione europea, auspica un'ampia convergenza nell'approvazione del disegno di legge.

La Commissione infine dà mandato al senatore Boggio di riferire favorevolmente all'Assemblea.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, convocata per domani, mercoledì 23 febbraio alle ore 10, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

## BILANCIO (5°)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Carollo, ha adottato le seguenti deliberazioni:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Provvedimenti straordinari per l'immisione nel ruolo di docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano » (90), d'iniziativa dei senatori Mitterdorfer ed altri (*alla 7ª Commissione*) (*Nuovo parere*);

« Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito » (189) (*alla 4ª Commissione*) (*Nuovo parere*);

« Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione » (356), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (*alla 10ª Commissione*);

« Nuova misura del compenso annuo a favore della usufruttuaria della Rocca di Gradara (Pesaro), signora Alberta Porta Natale » (443) (*alla 7ª Commissione*);

« Proroga, con integrazioni, della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville venete, e successive modificazioni » (445) (*alla 7ª Commissione*);

« Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni » (460) (*alle Commissioni riunite 2ª e 10ª*);

« Sospensione della scadenza delle concessioni per grandi derivazioni di acqua per uso di forza motrice assentite alle imprese degli enti locali » (481), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri (*alle Commissioni riunite 8ª e 10ª*);

« Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle concessioni di grandi derivazioni di

acque per uso di forza motrice » (498) (alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>);

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi » (532), approvato dalla Camera dei deputati (alla 6<sup>a</sup> Commissione).

b) *parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:*

« Modifica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in materia di pensioni » (62), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri (alla 11<sup>a</sup> Commissione);

« Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti » (476), di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (alla 11<sup>a</sup> Commissione);

« Norme sulla liquidazione a stralcio delle quote inesigibili e sulla concessione di tolleranza agli agenti di riscossione » (478) (alla 6<sup>a</sup> Commissione);

c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Norme per la concessione delle indennità d'istituto previste dalle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 22 dicembre 1973, n. 926, e 28 aprile 1975, n. 135, al personale militare delle Capitanerie di porto » (67), d'iniziativa del senatore Murrura (alla 1<sup>a</sup> Commissione);

d) *parere contrario sull'emendamento al disegno di legge:*

« Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali » (459), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri (alla 7<sup>a</sup> Commissione) (Parere su emendamenti);

e) *rimessione alla Commissione del disegno di legge:*

« Disciplina delle locazioni di immobili urbani » (465) (alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>);

f) *rinvio dell'emissione del parere sui disegni di legge:*

« Riordinamento dell'indennità di istituto ed altri provvedimenti per l'Arma dei cara-

binieri e gli altri Corpi di polizia » (129), di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri (alla 1<sup>a</sup> Commissione);

« Variazioni al bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per consentire la iscrizione di un contributo annuo a favore della Federazione italiana escursionismo » (466), d'iniziativa dei senatori Treu ed altri (alla 10<sup>a</sup> Commissione);

« Norme sull'interruzione della gravidanza » (483), d'iniziativa dei deputati Faccio Adele ed altri, Magnani Noya Maria ed altri, Righetti ed altri, Bonino Emma ed altri, Fabbri Seroni Adriana ed altri, Agnelli Susanna ed altri, Corvisieri ed altri, Pratesi ed altri, Piccoli ed altri; approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato (alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>);

« Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati » (515), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri (alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>);

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale » (516) (alla 6<sup>a</sup> Commissione).

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Schiano, ha adottato la seguente deliberazione:

*rimessione alla Commissione plenaria del disegno di legge:*

« Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia » (4), d'iniziativa della sena-

trice Romagnoli Caretoni Tullia (*alla 2<sup>a</sup> Commissione*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER L'INDIRIZZO GENERALE  
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI  
RADIO-TELEVISIVI**

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

*Presidenza del Presidente*

BOGI

*La seduta ha inizio alle ore 16,30.*

**ESAME DEI REGOLAMENTI PER L'ACCESSO  
TRASMESSI DAI COMITATI REGIONALI PER  
IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO**

Il Presidente rileva che la Sottocommissione non è in numero legale e rinvia pertanto la seduta di un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,40).*

Il Presidente, constatata nuovamente la mancanza del numero legale, convoca la Sottocommissione per giovedì 24 febbraio alle ore 12, con lo stesso ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 17,50.*